

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME

PROVINCIA DI NAPOLI STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO AREA III – TECNICA

ORDINANZA nº 357 del 1304, 2018

IL SINDACO

PREMESSO che in data 21/08/2017 si è verificato un evento sismico di magnitudo 4.00 che ha interessato in modo considerevole parte del territorio comunale ed in particolar modo la frazione MAIO ed aree limitrofe;

VISTO che tale fenomeno ha provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento ai medesimi;

CONSIDERATO che al momento l'attività sismica appare ferma;

PRESO ATTO che durante il sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico in data 22/08/2017 nelle aree urbane maggiormente colpite, si sono evidenziate lesioni diffuse in tutti i fabbricati con crolli di abitazioni sia parziali che totali;

RICHIAMATO le precedenti Ordinanze Sindacali n° 58 del 22/08/2017, n° 64 del 31/08/2017 e n° 90 del 23/09/2017, con le quali è stata individuata la **"ZONA ROSSA"** ricadente nel Comune di Casamicciola Terme e disciplinato l'accesso;

VISTO l'ordinanza n° 102 del 05/02/2018 con cui è stata ridelimitata la Zona Rossa e nella quale è esclusa la zona di Piazza Maio, Via Spezieria e Via Montecito;

RITENUTO che occorre regolamentare nuovamente l'accesso alle abitazioni ed ai fondi ubicati all'interno della "ZONA ROSSA";

PRESO atto che numerosi cittadini residenti all'interno della zona rossa continuano ad avere la necessità di attraversarla per recarsi presso la loro abitazione od il loro fondo per avere cura degli animali di loro proprietà;

ATTESO la necessità di avere un elenco delle persone autorizzate che accedono all'interno della Zona Rossa per effettuare i controlli di competenza;

CONSIDERATO che, al fine dello svolgimento delle attività di vigilanza, è necessario interdire totalmente l'area identificata quale ZONA ROSSA in alcune fasce orarie;

CONSIDERATO che, per una migliore gestione del traffico veicolare, sarà consentito l'accesso alla ZONA ROSSA ad un unico veicolo per unità familiare;

VISTO l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n° 255 e ss. mm. ed ii;

VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 nº 112 e ss. mm. ed ii;

VISTO l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e ss. mm. ed ii;

ORDINA

- 1. Il Divieto di accesso a persone e mezzi all'interno della ZONA ROSSA come perimetrata sul grafico allegato alla Ordinanza n° 102 del 05/02/2018 senza essere munito preventivamente di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco.
- 2. L'accesso all'interno delle abitazioni agibili ed ai fondi in Zona Rossa sarà consentito unicamente con le modalità indicate sull'autorizzazione che verrà rilasciata a seguito di istanza presentata in conformità del modello, redatto dall'UTC, che sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Casamicciola Terme nella Cartella Sisma.
- 3. L'accesso all'interno delle abitazioni inagibili sarà consentito con ulteriore istanza specifica e puntuale di permesso e previo accompagnamento dalle autorità competenti (Polizia Municipale o Vigili del Fuoco).



COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME

PROVINCIA DI NAPOLI STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO AREA III – TECNICA

- 4. Il transito veicolare (un veicolo ad unità familiare) sarà concesso dalle ore 7:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e quello pedonale dalle ore 06.00 alle ore 22.00;
- 5. Tutte le precedenti autorizzazioni rilasciate in tal senso decaderanno a far data dal 10/05/2018 e chiunque ne avrà necessità dovrà munirsi di nuova autorizzazione, il cui modello è allegato alla presente.

L'Ufficio Tecnico darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente ordinanza nell'Albo Pretorio on line del Comune di Casamicciola Terme e mediante affissione di copia a margine degli ingressi alla Zona Rossa.

Il personale della Polizia Locale, di tutte le Forze dell'Ordine e di tutti gli addetti alla sorveglianza, sono incaricati della vigilanza per la piena osservanza della presente ordinanza

In caso di violazioni della presente ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza è inviata alla:

Prefettura di Napoli;

Città Metropolitana di Napoli;

Questura di Napoli;

Commissariato di Polizia di Ischia;

Comando Carabinieri di Napoli;

Compagnia Carabinieri di Ischia;

Comando Stazione Carabinieri di Casamicciola Terme;

Comando Guardia di Finanza di Napoli;

Comando Polizia Locale;

Comando Provinciale Vigili del Fuoco;

All'Esercito Italiano:

Notificata a mano all'Esercito Italiano attualmente presente a presidio della Zona Rossa in località Fango.

RENDE NOTO

Che contro la presente ordinanza sono ammissibili;

Ricorso al Prefetto entro 60gg ovvero ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero ricorso Straordinario al

Capo dello Stato entro 120 giorni;

Termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione e/o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, lì 13 aprile 2018

(ing. Giovan Battista Castagna)